



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel +39 0323 5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it
P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Regolamento Aziendale sul Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale del Personale del Comparto

Questa Amministrazione ha la necessità di individuare una nuova regolamentazione della procedura per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale del comparto, onde contemperare sia il diritto del lavoratore sia la funzionalità delle unità operative, in sostituzione del precedente regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 175 del 01.04.2005.

Ciò premesso si sottopone all'esame quanto segue:

Art. 1 Premessa

La presente disciplina risulta conforme alla normativa vigente in materia, ai disposti contrattuali del personale del Comparto Sanità, contenuta negli art. 23, 24, 25 del C.C.N.L. 07.04.1999, negli art. 34 e 35 del C.C.N.L. Integrativo 20.09.2001, nonché nell'art. 22 del C.C.N.L. 19.04.2004, al D.Lgs n. 61/2000, alla Legge n. 247/2007, al D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, nonché al contenuto dell'Accordo Regionale del 14.10.2011 sottoscritto con le OO.SS. del citato personale del S.S.N. recepito con D.G.R. 31-2891 del 14.11.2011 e si applica a tutto il personale dello stesso dipendente a tempo indeterminato presso l'A.S.L. VCO, previo superamento del periodo di prova.

Art. 2 Contingenti

Così come previsto dall'art. 22, comma 1, C.C.N.L. 19.04.2004, che integra l'art. 23, comma 8, del C.C.N.L. 07.04.1999, presso l'A.S.L. VCO sono ricopribili a tempo parziale il 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie presente al 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo. La distribuzione dei singoli profili verrà declinata dalla mappatura prevista nell'apposito piano aziendale, così come indicato dal Piano Regionale al punto 2, 3° capoverso, e al punto 4. Tale percentuale verrà elevata di un ulteriore 10% in presenza di particolari gravi situazioni patologiche del dipendente, opportunamente vagliate da apposita Commissione individuata per le specifiche competenze.

Art. 3 Principi procedurali

L'azienda redigerà con cadenza biennale un apposito piano programmatico avendo riguardo alle articolazioni orarie e tipologia di collocazione nel tempo parziale del personale delle varie categorie distinto se del caso per SOC (mappatura), previa informativa alle OO.SS. e alla R.S.U. Conseguentemente, emetterà ogni due anni un avviso intra-aziendale per la presentazione delle domande di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

All'avviso potranno presentare istanza scritta tutti i dipendenti interessati secondo le indicazioni contenute nel bando.

Sul bando verranno indicati i criteri per la valutazione delle domande da esaminarsi per la costituzione della graduatoria degli aventi diritto.

Per la valutazione delle domande e la redazione di apposita graduatoria, che avrà validità di 2 anni dalla data di approvazione e che sarà resa pubblica, verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità all'accesso:

genitore di figlio minore di anni 13 compiuti alla data di scadenza del bando: per figlio	punti 1
se genitore singolo e/o unico affidatario di figlio minore di anni 13 compiuti alla data di scadenza del bando: per figlio	punti 1 (da aggiungersi al precedente)
genitore di figlio maggiore di anni 13 e minore di anni 16 compiuti alla data di scadenza del bando: per figlio	punti 0,5
se genitore singolo e/o unico affidatario di figlio maggiore di anni 13 e minore di anni 16 compiuti alla data di scadenza del bando: per figlio	punti 0,5 (da aggiungersi al precedente)
soggetto per il quale sussistono le condizioni previste dall'art. 1, comma 44, lettera d), punto 2 della L. 247/2007, opportunamente documentate con certificazione medica: a persona assistita	punti 1
assistito convivente (non rientrante al punto precedente) con invalidità pari o superiore al 70%: per persona	punti 0,5
età superiore ai 60 anni compiuti alla data del bando	punti 1

In caso di eguale punteggio, avrà diritto di precedenza alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il lavoratore o la lavoratrice con maggiore età anagrafica.

Si precisa che le istanze ai sensi dell'art. 1, comma 44, lettera d, punto 1 - Legge 24 dicembre 2007 n. 247 (*lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria*) potranno essere presentate in qualsiasi periodo annuale ed entro 30 giorni dalla presentazione avrà luogo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, al di fuori dei contingenti (25% e 10%) ed eventualmente in sovrannumero.

Per tutti gli altri, l'accesso al part-time verrà consentito, dopo la determinazione dei posti ricopribili, mediante scorrimento della graduatoria approvata e in corso di validità, con durata pari al periodo residuo alla scadenza del biennio, per i posti che si dovessero rendere disponibili nell'arco del periodo.

La trasformazione del rapporto di lavoro verrà formalizzata mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro di durata biennale, fatto salvo i contratti sottoscritti in

112

12

13

14

15

16

corso di biennio per la durata residua di cui al punto precedente, e decorrenza dal 1° del mese utile.

Nel corso del periodo biennale l'eventuale richiesta di modifica inoltrata da una delle parti nel corso del rapporto di lavoro già trasformato a tempo parziale, deve trovare il consenso di entrambi i soggetti firmatari del contratto stesso. (Amministrazione - lavoratore).

L'Azienda si impegna a pubblicare il bando 6 mesi prima della scadenza del biennio.

Art. 4

Varie

Per quanto riguarda il lavoro supplementare, il lavoro straordinario e la copertura dei turni di pronta disponibilità si fa riferimento all'art. 35 del C.C.N.L. Integrativo 20.09.2001, all'art. 22 del C.C.N.L. 19.04.2004 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Esclusività del rapporto di lavoro

Resta confermato il dovere di esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale. Limitatamente al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, ovvero 18 ore settimanali, può essere consentito, previa espressa autorizzazione, l'esercizio di un'altra attività lavorativa autonoma o subordinata (non intercorrente con un'altra Pubblica Amministrazione) purchè questa non interferisca con quella svolta istituzionalmente, non risulti incompatibile ovvero non si concretizzino situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza.

La sussistenza di conflitto di interessi può essere accertata in qualsiasi momento sia all'atto dell'autorizzazione che successivamente.

A tal proposito si fa richiamo al Regolamento di cui alla delibera n. 735 del 16.12.2010.

Art. 6

Sviluppo professionale

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale vengono garantite le stesse prerogative assicurate al personale a tempo pieno in materia di valutazione delle prestazioni, formazione e aggiornamento professionale.

Art. 7

Rientro a tempo pieno

L'A.S.L. VCO favorisce il rientro a tempo pieno dei dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, con l'espletamento delle relative procedure, valutando contestualmente l'ambito di destinazione dell'operatore che dovrà essere funzionale alle esigenze e alla organizzazione aziendale.

Am

BE

SH

OB

EF

TH

cr

O

E

Art. 8
Norme di rinvio

quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disciplinato dalle norme vigenti in materia di contratti di lavoro a tempo parziale ed orario di lavoro ed ai regolamenti aziendali che possono interferire con la materia.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che la presente ipotesi di accordo diverrà definitiva senza obbligo di nuova sottoscrizione solo a seguito di acquisizione del positivo parere del Collegio Sindacale.

Letto, approvato, sottoscritto

Omegna, 29.03.13

Il Direttore Generale

Per le OO.SS.

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

F.S.I.

FIALS

NURSING UP

Per la RSU

~~Carlo~~ ~~Anna~~ ~~Marina~~

Morelli

Fin

Daniel Mennillo

Barbara

Daniel Mennillo



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it
P.I./Cod. Fisc. 00634880033

PIANO AZIENDALE sul Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale del Personale del Comparto

Premessa

Le aziende ed enti dovranno privilegiare l'articolazione oraria verticale per i profili professionali inseriti nella turnistica sulle 24 ore essendo la stessa articolazione funzionale a tale turnistica. Per il personale non inserito nella turistica sulle 24 ore, in particolare per gli operatori del ruolo amministrativo o di altro ruolo operante su due turni, potrà essere prevista l'articolazione oraria orizzontale e anche mista del lavoro a tempo parziale che consente un ottimale utilizzo del medesimo personale.

In tutti i contratti part-time di tipo verticale in relazione al personale turnista verrà prevista una clausola di flessibilità che consentirà di ricondurre l'articolazione oraria giornaliera e mensile alla programmazione delle fasce orarie previste nei turni mensili prestabiliti dal cartellone redatto per l'unità operativa.

Tipologia

Presso l'A.S.L. VCO, il rapporto di lavoro a tempo parziale è realizzato in relazione ai vari ambiti operativi con le seguenti modalità:

➤ Presidi Ospedalieri personale h 24 afferenti SOC SISTRPO:

Contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con programmazione mensile proporzionata alla percentuale di lavoro effettuato:

- 50% dell'orario
- 66% dell'orario
- 83% dell'orario

L'articolazione degli orari avviene sulla base del principio della pari dignità del rapporto a tempo parziale e a tempo pieno e di una omogenea articolazione delle tipologie di orario all'interno dell'unità operativa. Si precisa che, a prescindere dal servizio di appartenenza, l'assegnazione dei turni notturni e nelle giornate della domenica e festivi devono essere proporzionate alla percentuale di part time effettuata.

➤ Presidi Ospedalieri personale afferente SOC SISTRPO non h 24:

Contratti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto con le seguenti percentuali:

AV

ZZ

BH

TH

LL

- 50% dell'orario pari a 18 ore settimanali
- 66,67% dell'orario pari a 24 ore settimanali
- 83,33% dell'orario pari a 30 ore settimanali

due fasce di ingresso lavorative in funzione dell'orario di servizio nell'U.O. di assegnazione e, ove necessita, attività anche nei giorni di sabato, domenica e festivi proporzionata alla percentuale di lavoro effettuata.

➤ **Territorio personale afferente SOC SITRPO:**

Contratti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale con le seguenti percentuali:

- 50% dell'orario pari a 18 ore settimanali
- 66,67% dell'orario pari a 24 ore settimanali
- 83,33% dell'orario pari a 30 ore settimanali

due fasce di ingresso lavorative in funzione dell'orario di servizio nell'U.O. di assegnazione e attività anche nei giorni di sabato, domenica e festivi proporzionata alla percentuale di lavoro effettuato.

➤ **Comparto ruoli professionale tecnico ed amministrativo non afferente SOC SITRPO:**

Contratti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto con le seguenti percentuali:

- 50% dell'orario pari a 18 ore settimanali
- 66,67% dell'orario pari a 24 ore settimanali
- 83,33% dell'orario pari a 30 ore settimanali

due fasce di ingresso lavorative in funzione dell'orario di servizio nell'U.O. di assegnazione.

In ogni caso, in tutti gli ambiti lavorativi o servizi, in analogia alla percentuale aziendale del 25% per profilo più il 10% per i casi di necessità, non potranno essere assegnati un numero superiore, a tale percentuale, di operatori ad ogni singola U.O. fatto salvo particolari condizioni ove, a giudizio dell'Amministrazione, una percentuale superiore possa risultare funzionale all'organizzazione.

Sarà cura dell'Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze e in accordo con le OO.SS./R.S.U., operare in modo che nessun profilo professionale potenzialmente interessato all'istituto risulti a priori penalizzato o escluso.

AW

B

AM

AM

F

AM

AM

Articolazione oraria

Si ribadisce che in nessun caso potranno essere concessi rapporti di lavoro part-time con assenza dal lavoro per interi e particolari periodi (es. mesi, periodi particolari o stagionali), dovendo l'A.S.L. soddisfare esigenze di servizio continuative nel tempo.

Definito l'orario a part-time sia di tipo verticale, misto od orizzontale, i giorni di non presenza in servizio dovranno essere specificati come giorni non lavorativi.

I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno necessariamente prevedere la specifica con riferimento alla pausa mensa, sia nelle ipotesi di facoltà (almeno sei ore giornaliere) che di obbligo.

Letto, approvato, sottoscritto

Omegna, 29.03.13

Il Direttore Generale

Per le OO.SS

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

F.S.I.

FIALS

NURSING UP

Per la RSU

Barbara Riva

Daniela Bello

AW